

Determinazione

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il collegamento di Fibra ottica spenta (Dark Fiber) e relativa manutenzione - Tratta dalla sede JRC Ispra a sede TIM Novara S. Paolo, mediante stipula di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Importo complessivo euro 130.000,00= oltre IVA, con durata contrattuale di quindici anni.

[CIG: B13879BFB3; CUP: E13C23000600001]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- Visto il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che all'art.4, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, stabilisce una serie di esclusioni in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di convenzioni quadro, di utilizzo della rete telematica e di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* e ss.mm.ii., in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art. 50 c.1 lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;
- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente il nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell’ANAC;
- Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
 - l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
- ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- Visto che la digitalizzazione degli acquisti pubblici è parte fondamentale del percorso di trasformazione digitale della PA contribuendo a snellire e ad accelerare le procedure amministrative di acquisto, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli;
 - Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);
 - Vista la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto *“Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”*;
 - Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l'acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
 - Dato atto che l'INRiM è dotato della piattaforma digitale certificata *“U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement”* per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all'affidamento di contratti pubblici;
 - Vista la richiesta d'acquisto effettuata in data 26/02/2024 (**RdA 141.2024**) dal Dott. Davide Calonico, Dirigente di ricerca e Responsabile della Divisione Metrologia quantistica e nanotecnologie dell'INRiM, avente ad oggetto il collegamento di Fibra ottica spenta (Dark Fiber) e relativa manutenzione - Tratta dalla sede JRC Ispra a sede TIM Novara S.Paolo, necessario per *“potenziare la facility Italian Quantum Backbone (IQB), Infrastruttura di Ricerca dell'Ente, descritta nel pubblico Piano Triennale di Attività (https://trasparenza.inrim.it/sites/trasparenza/files/2024-01/10.03.04_PTA%202024-2026) soprattutto per le finalità istituzionali e di ricerca sul tema del sensing in fibra ottica e della comunicazione quantistica, nonché della distribuzione di tempo certificato”*;
 - Preso atto che dalle indagini informali di mercato che sono state effettuate dal Richiedente, i cui esiti sono agli atti degli uffici di questa amministrazione, è emerso che l'operatore economico che garantisce il collegamento di fibra al miglior prezzo è TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., con sede legale in via Gaetano Negri, 1 - 20123 – MILANO; CF/P.IVA 00488410010;
 - Considerato, quindi, il preventivo, presentato dall'operatore economico TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A, al quale si fa rinvio per ogni dettaglio (All.1), per un importo complessivo di euro 130.000,00 = oltre IVA;

- Dato atto che:
- l’infrastruttura passiva è la rete in fibra ottica spenta;
- la durata del contratto di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta stipulato è specificata in termini di cessione in IRU (Indefeasible Rights of Use) per 15 anni;
- Richiamato il contratto offerto da Telecom Italia spa avente come oggetto la fornitura e concessione in uso esclusivo irrevocabile (IRU) ad INRiM, che *“consente di portare a JRC il tempo certificato, la sperimentazione quantistica, e anche avere un nuovo testbed sismico con le particolari proprietà di un’orientazione Sud-Nord ed Est Ovest, utile alla localizzazione, non ancora sperimentata”*;
- Dato atto che il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) sarà redatto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e qualora ne ricorrano i presupposti, a seguito delle valutazioni effettuate dall’ASPP in collaborazione con il fornitore;
- Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP attiva;
- Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
 - a) *valore dell’appalto* di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
 - b) *oggetto dell’appalto*: servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. con le seguenti caratteristiche:
 - inserire un ramo in direzione Nord-Sud che possa complementare il Ramo Est-Ovest nella regione padana, per sperimentare un’infrastruttura di localizzazione di eventi sismici con il metodo proposto da INRiM (pubblicato su Marra G. et al, Science 2018).
 - possibilità di collegare il JRC della Commissione Europea, anche nel contesto dell’infrastruttura europea EuroQCI;
 - c) *possesso*, da parte dell’operatore economico individuato affidatario TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. di pregresse e documentate esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e *dei requisiti ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria*;
- Ritenuto che:
 - il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
 - l’affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- Ritenuto coerente con la normativa in vigore e con la natura e le caratteristiche dell’appalto non prevedere una clausola di revisione prezzi;
- Ritenuto che l’INRiM persegue il risultato dell’affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell’art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all’interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell’Istituto;
- Evidenziato che l’operatore economico affidatario ha manifestato l’intenzione di eseguire parte dei servizi oggetto del preventivo facendo ricorso ad una società terza con la quale è in essere un contratto continuativo di cooperazione, sottoscritto in data antecedente alla indizione della richiesta d’offerta Tali circostanze determinano, ai sensi dell’Art. 119, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo n. 36/2023 che l’affidamento così dato da TIM alla società terza non costituisce subappalto. TIM resta disponibile a fornire al Cliente copia di tali contratti;
- Dato atto che:
 - il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 D.lgs.36/2023;
 - l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, (il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall’articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r.);
- Considerato che la verifica dei requisiti di partecipazione sopra citati sarà effettuata attraverso il sistema FVOE, in ragione del valore dell’appalto;
- Preso atto, in ogni caso, dell’esito positivo della pre- verifica condotta dagli Uffici, in ordine al possesso dei requisiti generali in capo all’operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;
- Ritenuto pertanto, che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento diretto di cui trattasi mediante Trattativa Diretta in MEPA n. 4252413, all’operatore TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., per l’importo complessivo di euro 130.000,00 = oltre IVA;
- Precisato in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
- Visto che per l’affidamento in oggetto non verrà richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lg. n. 36/2023, avendo l’affidamento ad oggetto un servizio che viene assegnato ad un operatore economico specializzato nonché subordinato ad un miglioramento del prezzo;
- Visto che l’articolo 15 D.lgs. 36/2023 specifica che, in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento, restando ferma, altresì, la disposizione secondo la quale l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato;

- Valutate, in relazione alle caratteristiche del presente affidamento, le competenze professionali del personale afferente alla U.O. Approvvigionamenti (APP), competente per materia e valore;
- Ritenuto che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, possa essere svolto, dal Responsabile della U.O. Approvvigionamenti, Dott.ssa Daniela Cutugno;
- Visti gli artt. 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Dato atto che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- Sentita l'interessata, in particolare in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo alla stessa;
- Preso atto che il contratto che deriverà dalla presente procedura avrà la forma di un documento di stipula, emesso dal portale acquistinretepa.it – MePA, stipulato in forma di scrittura privata a mezzo sottoscrizione con firma digitale ed invio telematico a cura della U.O. Approvvigionamenti;
- Accertato che TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., è operatore abilitato sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

DETERMINA

- 1) di autorizzare il seguente affidamento diretto da effettuare tramite stipula di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

Oggetto: collegamento di Fibra ottica spenta (Dark Fiber) e relativa manutenzione - Tratta dalla sede JRC Ispra a sede TIM Novara S.Paolo, come da preventivo allegato (All.1);

Durata contratto: quindici anni a decorrere dalla data di stipula;

Fatturazione: in unica soluzione a collaudo;

Importo complessivo: euro 130.000,00= (centotrentamila/00) oltre IVA, pari a euro 158.600,00= (centocinquantottomilaeseicento/00) IVA compresa;

Imputazione della spesa: CA.C.1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.- progetto: ITA_Q4SEC_C_202603 - Scrittura anticipata n. 2988 dell'8 marzo 2024 dell'e.f. 2024 del Bilancio dell'Istituto;

Operatore economico affidatario: TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., con sede legale in via Gaetano Negri, 1 - 20123 – MILANO; CF/P.IVA 00488410010; PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it;

Fatturazione: elettronica, ad avvenuta consegna;

Pagamento: 30 gg. data fattura, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal D.E.C./RUP;

- 2) che trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Clausole contrattuali: il contratto prevedrà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 50/2016 e/o dei requisiti specifici, autodichiarati dall'operatore economico, questa Amministrazione provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) alla segnalazione all'ANAC e all'azione per risarcimento danni, oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

Clausola penale:

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'INRiM si riserva di applicare all'operatore economico delle penalità.

La contestazione è formulata mediante nota inviata all'operatore economico mediante Posta Elettronica Certificata. Il Responsabile Unico del Procedimento irroga la penale, previa valutazione dei rilievi eventualmente presentati dall'operatrice economica, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Sono causa di applicazione di penali le seguenti ipotesi di inadempimento:

il mancato rispetto dei termini fissati per la corretta esecuzione del contratto o il grave ritardo nell'esecuzione dello stesso, qualora le giustificazioni dell'operatore economico siano ritenute non accoglibili dall'INRiM, a proprio insindacabile giudizio. La penale applicata sarà pari allo 0,3% dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nei limiti di quanto previsto ai sensi dell'art.126, comma 1 del nuovo Codice degli Appalti.

- 3) che per le ragioni esposte in narrativa al fornitore non saranno richieste le garanzie provvisoria e definitiva;
- 4) di nominare Responsabile unico del progetto e del procedimento in oggetto la Dott.ssa Daniela Cutugno;
- 5) di dare atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

Referente tecnico: Dott. Davide Calonico;

Referente amministrativa MePA: Dott.ssa Stefania Cingolani;

- 6) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge tramite il link: https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_delibere_contrarre.wp

Si allega:

1. preventivo di TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005